

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III – UDIENZA 31 GENNAIO 2002 (DEP. 12 MARZO 2002) – PRES. TORIELLO – REL. LOMBARDI**

**Valutazione della prova testimoniale**

**Deposizione della parte offesa**

**Assenza di situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità**

**Necessità di riscontri esterni**

**Insussistenza**

**Possibilità che venga assunta come sola fonte di prova (art. 192 c.p.p.)**

La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità

Nel caso di specie la persona offesa era la vittima di un abuso sessuale, posto in essere da un cartomante a danni della sua segretaria. Nello studio del cartomante, infatti, al termine delle sedute con i clienti, la persona offesa era stata costretta a prendere parte ad una cerimonia di iniziazione esoterica, nel corso della quale era stata vittima di abuso da parte del reo, il quale aveva giustificato il proprio comportamento sostenendo che costituiva parte integrante del rito di sottomissione al diavolo chiamato Mirion. In tale occasione la persona offesa era inoltre stata indotta con velate minacce dal cartomante, che le aveva tra l'altro mostrato un coltello, a non rivelare a nessuno l'episodio. La persona offesa aveva perciò continuato a svolgere le mansioni di segretaria presso lo studio del cartomante, intimorita dalle minacce e per evitare che i genitori venissero a conoscenza dell'episodio. A distanza di pochi giorni tuttavia la medesima era stata di nuovo costretta con violenza a subire un rapporto sessuale, sempre nello studio, ed aveva subito ulteriori minacce affinché non raccontasse ad altri quanto accaduto. In una terza occasione, infine, poiché la persona offesa si era fatta raggiungere da un'amica per evitare di restare sola con il cartomante, quest'ultimo l'aveva chiamata in disparte e in quel frangente l'aveva afferrata e baciata sulla bocca. In seguito a tale ultimo episodio, la ragazza si era decisa a narrare i fatti al fidanzato ed al padre, il quale aveva sporto denuncia.

La Suprema Corte ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto attendibile la versione offerta dalla ragazza alla luce:

- 1) del comportamento tenuto dalla medesima nella successione degli episodi delittuosi, ed in particolare il fatto che la ragazza, di giovane età considerate le modalità con le quali era avvenuto il primo episodio di violenza e lo stato di timore provocato nella stessa dalle minacce di quest'ultimo, abbia ritenuto che una simile evenienza non si sarebbe più verificata e per tale ragione, unitamente al desiderio che i genitori non venissero a conoscenza di tale fatto, non abbia rivelato immediatamente a nessuno la violenza subita, essendosi decisa a farlo solo dopo continue insistenze del cartomante per avere rapporti sessuali;
- 2) dell'accertata inesistenza di qualsiasi ragione di rancore o astio, che possa avere indotto la persona offesa a denunciare i fatti;
- 3) del riscontro della veridicità degli elementi descrittivi, narrati dalla ragazza, in ordine ad ambienti, indumenti, elementi documentali o fatti (quali la lettura delle carte effettuata dal cartomante ad un cliente) legati al primo episodio di violenza sessuale, elementi che al contrario il reo aveva escluso potessero essere stati percepiti dalla vittima.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di violenza carnale, atti di libidine violenta e violenza privata unificati sotto il vincolo della continuazione.

Nota: i reati di violenza carnale (art. 519 c.p.) e atti di libidine violenta (art. 521 c.p.) sono stati abrogati dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, la quale ha altresì introdotto, tra i delitti contro la libertà personale, il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p. I fatti di cui sopra, tuttavia, sono stati commessi prima dell'entrata in vigore di detta normativa.

*Dott. Giovanni Geremia*

<b>CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI – UDIENZA 11 DICEMBRE 2001 (DEP. 25 MARZO 2002) – PRES. FULGENZI – REL. MARTELLA</b>	
<p><b>Reato di violenza sessuale</b></p> <p><b>Persona offesa minorene</b></p> <p><b>Dichiarazioni della persona offesa</b></p> <p><b>Valutazione (art. 192 c.p.p.)</b></p>	<p>Qualora parte lesa del reato di violenza sessuale sia un soggetto minorene, le sue dichiarazioni, pur dovendo essere valutate con estrema attenzione, al fine di emettere un conclusivo giudizio di compatibilità o meno tra il narrato e la realtà dei fatti, costituiscono comunque una fonte probatoria di natura esclusivamente testimoniale, rispetto alla quale l'eventuale assenza di riscontri specifici non può in alcun modo influire sul giudizio di attendibilità. Non è, infatti, consentito, alla stregua della normativa vigente, parificare la testimonianza della parte lesa del delitto di abuso sessuale alla figura del chiamante in correità di cui all'art. 192 c.p.p. o, quantomeno, ritenerla un terzo genere, una sorta di testimonianza affievolita.</p> <p><i>Dott. Giovanni Geremia</i></p>

<b>TRIB. AGRIGENTO – SENT. 4 GIUGNO 2001 – PRES. AGNELLO – REL. MALATO</b>	
<p><b>Responsabilità aquiliana</b></p> <p><b>Violenza sessuale</b></p> <p><b>Persona gravemente offesa</b></p> <p><b>Danno subito dai prossimi congiunti</b></p> <p><b>Danno esistenziale</b></p> <p><b>Ammissibilità (Artt. 185 c.p., 74 c.p.p.)</b></p>	<p>I prossimi congiunti di una persona gravemente offesa da un reato possono subire danni diretti ed immediati in conseguenza dell'evento lesivo qualificabili in termine di perdita di qualità personali, ovvero in termini di "danno esistenziale", vale a dire qualsiasi danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della propria persona.</p> <p>Nel caso di specie si trattava del presunto danno subito dal padre, dalla madre e dalla sorella di una minore, la quale aveva subito una violenza sessuale. Il Tribunale, dopo aver premesso che il danneggiato risarcibile ex artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, <i>stricto sensu</i> inteso, ma, piuttosto, con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile alla azione od omissione dell'autore del reato, ha ammesso la costituzione di parte civile, oltre che della persona offesa, anche dei soggetti suindicati, rigettando le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati.</p> <p><i>Dott. Giovanni Geremia</i></p>
	<p>Sentenza pubblicata integralmente in <i>Famiglia e diritto</i>, 2001, n. 5.</p>

**CORTE D'APPELLO DI POTENZA – SENTENZA 3 MAGGIO 2002 – PRES. DE ANGELIS – EST. VELTRONE**

**Violenza sessuale**

**Abuso d'autorità**

**Condizioni**

**Necessità di una vera e propria sopraffazione di carattere gerarchico da parte del soggetto autoritativamente preposto**

**(art. 609 bis c.p.)**

Nel reato di violenza sessuale, affinché si verifichi l'abuso di autorità non basta che il soggetto abbia l'autorità ma occorre che esso se ne serva – abusandone – per costringere taluno (perché altrimenti si avrebbe il consenso) a compiere o subire atti sessuali.

Ciò non si verifica, allorché l'agente, collaboratore giudiziario:

- appone le mani sulle braccia scoperte della persona offesa, assistente giudiziario;
- la attira repentinamente a sé (con conseguente fugace contatto delle estremità inferiori), dopo essersi accovacciato a gambe divaricate vicino alla poltrona ove ella era seduta ed aver girato la seggiola verso di sé;
- la afferra per le braccia, e la tira a sé una volta appoggiato alla scrivania (con conseguente istantaneo contatto dei corpi) dicendole "Hai un corpo stupendo".

La S.C. ha ritenuto che la persona offesa non fosse stata oggetto di una vera e propria sopraffazione di carattere gerarchico da parte del soggetto a lei autoritativamente preposto in virtù delle condotte sopra descritte.

La S.C. ha inoltre aggiunto che l'abuso normativamente individuato non può nemmeno consistere nell'avere l'agente, quale impiegato di grado più elevato presente nella cancelleria, prima dei fatti, mandato anticipatamente via dall'ufficio altre due operatrici amministrative, in tal modo evitando la presenza di terzi incomodi: in ciò può solo ravvisarsi, a parere della Corte di Cassazione, un'attività prodromica e strumentale alla successiva commissione dell'azione, ma di certo non integrante, di per sé, la condotta vietata.

*Dott. Giovanni Geremia*

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV – CAMERA DI CONSIGLIO – SENTENZA 8 LUGLIO 2002 N. 33305 (DEP. 4 OTTOBRE 2002) – PRES. FRANGINI - REL. PALMIERI**

**Parte civile**

**Legittimazione**

**Lesioni colpose**

**Genitori conviventi della persona offesa**

**Lesione del rapporto di convivenza**

**Sussistenza della legittimazione**

**(artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.)**

La lesione di qualsiasi forma di "convivenza", purché dotata di un minimo di stabilità tale da non farla definire episodica, ma idoneo e ragionevole presupposto per un'attesa di apporto economico futuro e costante, costituisce legittima *causa petendi* di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale, chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha procurato.

Nel caso di specie la S.C. era chiamata a decidere sulla legittimità dell'ammissione della costituzione di parte civile dei genitori – e conviventi – della persona offesa dal reato di lesioni personali colpose. Osservava l'impugnante che le sofferenze psicologiche e patrimoniali subite dai genitori della persona offesa erano conseguenza "mediata e diretta" dell'azione colposa dell'imputato, giacché i sacrifici patrimoniali ed economici sarebbero intervenuti di riflesso, per effetto conseguente non già della condotta incriminata, ma semmai del corrispondente sacrificio che tale condotta ha determinato alla persona offesa, e cioè, secondo la difesa del condannato, "conseguenza dello stato di malattia del proprio figlio". La Corte di Cassazione, al contrario, dopo aver premesso che anche la convivenza, non necessariamente *more uxorio*, può costituire titolo per il risarcimento del danno causato da reato, e che l'evento lesivo produttivo del danno, non deve necessariamente consistere nella morte della persona offesa, ben potendo invece consistere nella lesione colposa della medesima, come nel caso di specie, ha riconosciuto la legittimazione anche dei genitori della persona offesa, purché conviventi, a costituirsi parte civile nel procedimento.

*Dott. Giovanni Geremia*

**Corte di Cassazione – Sezione VI – Udienza 11 dicembre 2001 (dep. 25 marzo 2002) –  
Pres. Fulgenzi – Rel. Martella**

<p><b>Testimonianza</b></p> <p><b>Esame testimoniale del minorene</b></p> <p><b>Ausilio dell'esperto in psicologia infantile</b></p> <p><b>Esame condotto interamente dall'esperto</b></p> <p><b>Violazione dell'art. 401 comma 5 c.p.p.</b></p> <p><b>Insussistenza Testimonianza Esame testimoniale del minorene</b></p> <p><b>Esame condotto dal giudice o dall'esperto in psicologia infantile</b></p> <p><b>Regole per l'esame testimoniale di cui all'art. 499 c.p.p.</b></p> <p><b>Inapplicabilità (art. 498 comma 4 e 499 c.p.p.)</b></p>	<p>L'ausilio che l'esperto in psicologia infantile può fornire al giudice, ex art. 498 comma 4 c.p.p., nell'esame testimoniale del minorene, si realizza soprattutto nella formulazione delle domande, per "tradurre" di volta in volta le domande del giudice in un linguaggio comprensibile al minore, svolgendo una funzione simile a quella dell'interprete. In un tale contesto, è possibile che l'esame testimoniale del minore sia direttamente e completamente condotto dallo psicologo diventando un vero e proprio dialogo tra il minore stesso e l'esperto.</p> <p>Nell'esame del testimone minorene, effettuato dal giudice ovvero dall'esperto in psicologia infantile nominato a tale scopo dal giudice ex art. 498 comma 4 c.p.p., non sono invocabili i canoni di escussione dei testi forniti dall'art. 499 c.p.p., la cui violazione, oltretutto, non sarebbe nemmeno sanzionata dall'ordinamento, non potendo trovare applicazione al riguardo né la sanzione della nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., né quella dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., non trattandosi di prova assunta in violazione di divieti di legge. Il giudice deve tuttavia verificare se il metodo di assunzione adoperato per la raccolta delle dichiarazioni del minore abbia garantito la genuinità e la spontaneità della prova, prendendo in esame, di volta in volta, le modalità con le quali si svolsero le audizioni del minore, le cui affermazioni dovranno valutarsi non attendibili, ove nella fase di assunzione della prova siano stati utilizzati metodi o tecniche con capacità invasiva della personalità del minore medesimo e, come tali, idonee a condizionare le capacità di rappresentazione e di ricordo.</p> <p>Nel caso di specie, i diversi imputati erano accusati di aver costituito una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, ed in particolare ai delitti di violenza sessuale aggravata continuata (art. 609 <i>bis</i> c.p.), di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 n. 8 e 4 nn. 1, 2, 3 e 7 L. n. 75/1958), nonché di produzione, detenzione ed acquisto di pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.). Vittime di tali reati erano dei bambini di età inferiore, in alcuni casi ai 14, in altri ai 10 anni. Le giovanissime persone offese erano successivamente state esaminate nell'incidente probatorio, nel corso del quale le domande erano state poste non dal giudice bensì dallo psicologo. Gli imputati avevano sostenuto l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni per la violazione dell'art. 498 comma 4 c.p.p. (applicabile nell'incidente probatorio in virtù del richiamo dell'art. 401 comma 5 c.p.p.), il quale stabilisce che nell'esame di imputato minorene le domande devono essere poste dal giudice. Avevano inoltre evidenziato la violazione dell'art. 499 comma 2 e 3 c.p.p., poiché le domande presentavano un contenuto fortemente suggestivo. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato infondati tali motivi di gravame.</p> <p><i>Dott. Giovanni Geremia</i></p>

**Corte D'Appello di Milano, II sez. civile, 29 gennaio 2003.**

**Presidente R. Odorisio.**

<p>Risarcimento del danno da fatto illecito.</p>	<p>Sotto il profilo sistematico appare netta la distinzione tra il danno morale, che considera il dolore e le sofferenze, c.d. pretium doloris, il danno biologico, lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale, ed il danno esistenziale, lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nell'alterazione apprezzabile della qualità della vita consistente in un "agire altrimenti" o in un "non potere più fare come prima"</p>
<p>Danno non patrimoniale.</p>	<p>In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva, mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all'ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell'estrinsecazione della personalità che viene impoverita o lesa. Si tratta di alterazioni non riconducibili direttamente ad una lesione psichica accertabile medicalmente ma che, tuttavia, provocando una alterazione del modo di essere dell'individuo, appaiono suscettibili di risarcimento poichè lesive di diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente tutelati.</p>
<p>Danno morale e danno esistenziale, differenze.</p>	<p>Qualunque alterazione, purchè di valenza apprezzabile, di diritti che costituiscono ostacolo alla realizzazione della libertà individuale va tutelata dall'ordinamento. Il danno esistenziale è quindi individuabile ove sia accertata una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità nella sfera personale del soggetto leso, ossia l'alterazione del diritto alla normale qualità di vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità</p>
<p>Risarcimento e prova del danno.</p>	<p>La prova dell'esistenza della lesione non è sufficiente ai fini del risarcimento, in quanto deve ritenersi necessaria l'ulteriore prova dell'entità del danno. Anche se nel caso del danno esistenziale, la lesione discendente dalla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, è in re ipsa, non può ammettersi che il danno debba essere risarcito senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza, costituendo la violazione di tali diritti un semplice indizio, sia pure di valenza pregnante, dell'esistenza di un danno che tuttavia dovrà essere provato facendo ricorso ai principi generali in tema di prova. Non può infatti escludersi che la lesione di valori costituzionali, per ragioni peculiari e contingenti legate alla sfera soggettiva del soggetto leso o per le particolari condizioni ambientali, non cagioni alcun danno concreto, con conseguente esclusione del risarcimento, pur in presenza di un fatto illecito, solo potenzialmente lesivo.</p> <p>Nel caso di specie si afferma la sussistenza del danno esistenziale per inquinamento ambientale cagionato dalla intollerabile rumorosità di impianti industriali situati nel fondo attiguo a quello dell'abitazione di parte attrice. L'entità delle immissioni rumorose determinavano l'alterazione dell'equilibrio psico-fisico dei singoli soggetti e della serenità domestica del nucleo familiare.</p> <p>Dr.ssa M. Barcellona</p>
	<p>Inedita.</p>

**Corte di Cassazione, I sez. civile, 19 Aprile 2002, n. 5714**

**Presidente Greco.**

**Separazione personale dei coniugi.**

**Provvedimenti per i figli, diritto di visita del genitore non affidatario.**

**Provvedimenti del giudice ex art. 155.**

Con riferimento alla materia dell'affidamento dei figli minori il giudice deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole (ex art. 155 c.c. e art. 6 l. divorzio), privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche.

Come è stato efficacemente osservato in dottrina, il giudice della separazione e del divorzio non è chiamato ad attribuire all'uno o all'altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela del minore, interventi e misure idonee a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare.

I medesimi principi soccorrono nella regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario, il quale si configura come uno strumento, in forma ridotta, dell'esercizio del diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire, ed educare i figli, ex art. 30 cost. e 147 c.c..

Il giudice nel determinare ex art. 155 le modalità con le quali il coniuge non affidatario deve contribuire all'istruzione ed all'educazione dei figli, emette altresì i provvedimenti diretti ad assicurare a detto genitore rapporti adeguati con la prole, non potendo disconoscere discrezionalmente tale diritto se non ricorrano gravi e comprovate ragioni di contrasto con il prevalente interesse del minore.

Il diritto di visita, pertanto, pur non avendo natura inderogabile ed assoluta, ricevendo tutela solo nei limiti della sua compatibilità con l'interesse esclusivo del minore, assunto dalla legge quale unico criterio di riferimento, non può essere escluso o limitato in base a mere valutazioni di convenienza del coniuge affidatario.

La pronuncia di addebito non può formularsi sulla base della semplice violazione dei doveri indicati dall'art. 143 c.c. essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza ed in conseguenza della stessa.

**Dr.ssa M. Barcellona**

Il testo per estratto è pubblicato in *Famiglia e diritto*, n. 6, 2002, pag. 610 ss.

**Corte di Giustizia delle Comunità Europee, IV sezione, 12 marzo 2002, (causa C. 168/00).  
Presidente Macken.**

<p>Viaggi vacanze e circuiti tutto compreso.</p> <p>Inadempimento del contratto, risarcibilità del danno morale.</p> <p>Art. 5, direttiva 90/314/CEE.</p>	<p>L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto rientrante nel campo di applicazione della direttiva.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Giur. It.</i>, n. 10, 2002, pag. 1801 ss.</p>

**Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, 1 luglio 2002, n. 9556.**

<p>Lesioni personali: risarcimento del danno morale ai prossimi congiunti</p>	<p>Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione alla particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cc., in quanto tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso con conseguente legittimazione del prossimo congiunto ad agire <i>iure proprio</i> contro il responsabile.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato nelle maggiori riviste e in <a href="http://www.altalex.it">www.altalex.it</a></p>

**Corte di Cassazione, I sez. civile, 13 febbraio 2001, n. 2010.**

**Presidente Olla**

<p>Adozione dei minori di età</p> <p>stato di abbandono,</p> <p>insufficienze o patologie mentali dei genitori anche permanenti.</p>	<p>Perché sussista un effettivo “stato di abbandono”, presupposto per la dichiarazione di adottabilità di un minore, è necessario che risultino provate, all’esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da pregiudicare lo sviluppo del minore, tenuto conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine. Tale esigenza, infatti, non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori.</p> <p>Ne consegue che ai fini della dichiarazione di adottabilità non è sufficiente che risultino provate insufficienze o malattie mentali dei genitori, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabile per una equilibrata e sana crescita psicofisica.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Famiglia e diritto.</i>, n. 6, 2002, pag. 617 ss.</p>

**Corte di Appello di Torino, III sez. civile, 4 ottobre 2001, n. 1285**

**Presidente Luda di Cortemiglia**

<p>Danno esistenziale, contenuti differenze danno esistenziale, danno alla salute e danno morale.</p> <p>Morte del padre prima della nascita, risarcibilità danno patrimoniale, danno morale e danno esistenziale.</p>	<p>Nel caso di uccisione di un familiare il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell’esplicazione dell’individuo nei rapporti con i congiunti, ed avendo come contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del lesso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato ad incidere negativamente nelle prospettive della vita dei componenti superstiti.</p> <p>Il soggetto che abbia perso il padre in conseguenza di un fatto illecito verificatosi prima della sua nascita, ha subito un danno ingiusto essendo ravvisabile in capo al concepito una situazione di tutela dall’ordinamento giuridico, costituita dal diritto alla vita ed a condizioni di vita tali da garantire che la personalità dell’individuo si estrinsechi nel migliore modo possibile. Conseguentemente il figlio rimasto privato del padre, prima della nascita, ha diritto ad essere risarcito per le privazioni economiche sotto il profilo del diritto al mantenimento, per la sofferenza morale, e per il danno esistenziale inteso come alterazione negativa di prospettiva di vita futura.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Danno e responsabilità</i>, n. 2, 2002, pag. 151 ss.</p>

<b>Corte di Cassazione, III sez. civile, 28 marzo 2001 n. 4481</b> <b>Presidente Longo</b>	
<p><b>Responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.;</b></p> <p><b>prova liberatoria</b></p>	<p>La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cc., di non avere potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere, si concreta, normalmente, nella dimostrazione oltre che di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età e finalizzata a correggere comportamenti non corretti, e quindi meritevoli di un'ulteriore o diversa opera educativa. A tal fine non occorre che i genitori provino la propria costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio - ricadendo altrimenti nell'obbligo di sorveglianza ex art. 2047 cc. imposto ai genitori di minore incapace - quando per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano costituire fonti di pericolo per sé e per i terzi.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Danno e responsabilità</i>, n. 5, 2001, pag. 498 ss.</p>

<b>Corte di Appello dello Stato di Washington, 17 ottobre 2000</b>	
<p><b>Diritti della persona.</b></p> <p><b>Rapporti personali tra i coniugi nella fecondazione artificiale con terza donatrice delle cellule uovo e successiva separazione personale dei coniugi.</b></p>	<p>Il contratto, concluso da due coniugi, volto a regolare la disposizione di cellule uovo ottenute da una terza donatrice e destinate ad essere fecondate con liquido seminale del marito, perde ogni valenza qualora sia intervenuta, tra i coniugi, separazione personale, anche se le cellule siano divenute preembrioni.</p> <p>Ritenuto che dal contratto de quo non derivi alcun diritto della terza donatrice anche quando le cellule uovo siano divenute preembrioni, e ritenuto, altresì, che la moglie nessun contributo abbia dato al processo generativo, qualora tra i coniugi sopravvenga separazione personale, ha la titolarità e l'esercizio del diritto alla procreazione il marito che ha partecipato al processo generativo ed al quale vanno assegnati i preembrioni, in modo da garantire la privacy sessuale e l'autonomia riproduttiva, diritto fondamentale, ormai, anche delle persone di sesso maschile, così come si è garantito in passato e si garantisce alle persone di sesso femminile.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Diritto di famiglia e delle persone</i>, n. 2-3, 2002, pp. 342 ss., con nota di G. Cassano, <i>Il caso Litowitz e gli "occhiali" del giurista italiano</i>.</p>

**Corte di Cassazione, III sez. civile, ordinanza 4 luglio 2002, n. 9724.  
Presidente Lo savio**

<p>Divieto di riconoscimento e di indagini sulla paternità e maternità dei figli incestuosi.</p> <p>Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 I co. e 251 I co., c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 III co., cost.</p>	<p>Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 I co., e 251 I co., c.c. nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità dei figli incestuosi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 30 , III co., cost.</p> <p>Secondo l'art. 30 cost., la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità Tale tutela non viene assicurata ai figli incestuosi, i quali non possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità Dubbi di legittimità costituzionale sussistono anche con riferimento agli artt. 2 e 3 cost., per la violazione del diritto all'identità alla possibilità di avere un genitore, un determinato nome ed una famiglia, nonché sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto pur trovandosi i figli incestuosi nella medesima situazione sostanziale di quelli non incestuosi, perché l'elemento che li differenzia deriva da un fattore loro estraneo (rapporti tra i genitori), sono assoggettati ad una disciplina radicalmente diversa.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Familia, rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa</i>, n. 4, 2002, pp. 1127ss.</p>

<b>Corte di Appello di Bari, sez. min. civ, 31 dicembre 2001, decreto. Pres. D'Innella</b>	
<p>Permanenza in Italia del genitore di minore extracomunitario in caso di sussistenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico dello stesso, fino al compimento della maggiore età</p>	<p>Costituisce grave motivo connesso allo sviluppo psicofisico del minore, a norma dell'art. 31, III co., del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e legittima il Tribunale per i minorenni ad autorizzare la permanenza in Italia dell'unico genitore sino al compimento della maggiore età dello stesso, la forzata interruzione di tutti i legami sociali ed affettivi ormai instaurati dal minore extra comunitario con l'ambiente in cui egli è nato ed è sempre vissuto per seguire il padre, espulso dal territorio italiano in quanto privo del permesso di soggiorno, nella terra di origine di quest'ultimo, non avendo il minore in tale luogo alcun punto di riferimento o legame giuridico.</p> <p>Nel caso di specie si trattava di minore di otto anni, nato e vissuto in Italia, riconosciuto ottimamente inserito, sereno e felice di andare a scuola. La Corte d'Appello afferma il grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore sia dal trasferimento forzato in una terra sconosciuta che lo obbligherebbe ad un sostanziale esilio dalla società sia dalla separazione della propria vita da quella del padre, qualora si allontanasse dall'Italia soltanto quest'ultimo, costringendo il minore a vivere senza la cura della propria famiglia.</p> <p>Richiamandosi pertanto al disposto dell'art. 31 l.286/98 nonché ai criteri fondamentali per l'interpretazione degli istituti e delle norme finalizzate alla protezione dei minori dettati dalla Costituzione, dalla Convenzione di New York dell'1989 sui diritti dell'infanzia (ratificata con l.176/91) e dalla Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre del 1959, per i quali in ogni decisione riguardante i minori, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione, la Corte accoglie il reclamo proposto dal padre e dal figlio minore avverso il provvedimento del Tribunale di Bari, l'autorizzando la permanenza del padre nel territorio italiano fino al compimento della maggiore età del figlio.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il decreto è pubblicato, con allegato il testo del decreto del Tribunale min. di Bari che decideva in senso contrario, in <i>Famiglia, rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa</i>, n. 2, 2002, pp. 549 ss.</p>

<b>Corte di Appello di Milano, 30 marzo 2001. Presidente Pesce</b>	
<p>Separazione personale dei coniugi.</p> <p>Affidamento dei minori a terzi in presenza di aspro conflitto tra i coniugi.</p>	<p>In presenza di aspri conflitti tra i genitori separati, l'affidamento esclusivo del minore ad uno di essi può risultare non proficuo per la sua serena evoluzione. Al fine di ridurre al minimo il danno arrecato dalla disgregazione familiare in mancanza di parenti o altre persone disponibili ed idonee la soluzione più opportuna può essere ravvisata nell'affidamento del minore al comune di residenza.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Famiglia e diritto</i>, n. 2, 2002.</p>

**Corte di Cassazione, III sez. civile, 2 aprile 2001 n. 4783**

**Presidente Favara**

Morte  
causata da  
fatto illecito  
del terzo.

Risarcimento  
danno  
biologico a  
favore degli  
eredi,  
quando tra il  
fatto e  
l'evento  
morte vi sia  
stato un  
lasso di  
tempo tale  
per cui la  
vittima abbia  
percepito la  
gravità delle  
lesioni  
riportate.

La morte di un soggetto causata in modo immediato dall'altrui atto illecito, non fa acquistare al defunto - e quindi non si trasmette agli eredi iure hereditatis - né il diritto al risarcimento del danno biologico, né quello al risarcimento del danno per perdita della vita. Nel caso, invece, che tra fatto illecito ed evento morte sussista uno spatium vivendi, indipendentemente dalla durata dello stesso, il giudice deve motivare sulla rilevanza e l'incidenza del fatto "durata" in ordine alla valutazione dell'esistenza (an) e della consistenza (quantum) del danno. Se detta valutazione è positiva deve riconoscersi la trasmissibilità del danno biologico iure hereditatis.

Ed invero, posto che le lesioni mortali producono, secondo l'esperienza medico - legale e psichiatrica, un danno "catastrofico" per l'intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita, (danno considerato dalla psichiatria nord americana nella scala Dms III degli eventi spicosociali stressanti, di sesto livello, che è quello più elevato) occorre riflettere sulla diversa natura del danno fisico, del soma e delle funzioni vitali, dove l'apprezzamento della durata attiene alla stessa esistenza del danno, e del danno psichico, assimilabile alla "sofferenza" più che al dolore, pur esso prodotto da lesioni mortali, la cui intensità può essere apprezzata dalla vittima, pur nel breve intervallo di vita prima dell'evento morte. Nel danno psichico non è solo il fattore durata a determinare la patologia ma è anche la stessa intensità della sofferenza e della disperazione.

**Dr.ssa M. Barcellona**

Il testo integrale è pubblicato in *Guida al Dir.*, n. 18, 2001, pag. 76 ss.

**Corte di Cassazione, III sez. civile, 30 luglio 2001 n. 10389.**

**Presidente Grossi.**

<p>Infrazione disciplinare per mancata visita domiciliare da parte di professionista sanitario.</p> <p>Insindacabilità della decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.</p>	<p>Non è sindacabile in sede di legittimità per mancanza o apparenza di motivazione, la decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, avendo la stessa interpretato l'art. 3 del codice deontologico, come norma che impone al medico, oltre al dovere di un intervento terapeutico appropriato, anche quello del sollievo della sofferenza e tenendo presente che la salute deve essere intesa come benessere fisico e psichico, ha affermato la responsabilità del pediatra che non ha effettuato la visita domiciliare richiesta per un bambino di soli tredici mesi, febbricitante, omettendo di rassicurare i genitori.</p> <p>Le censure del ricorrente che assumono che il dovere di rassicurazione attiene alla persona del paziente e non ai genitori, non sono accoglibili nei ristretti limiti del vizio di motivazione lamentato ex art. 111, Cost., in quanto, avendo il paziente solo tredici mesi di età non è né apparente né illogica la motivazione dell'impugnata decisione, la quale ritiene che nella fattispecie il dovere di rassicurazione del medico debba svolgersi nei confronti del genitore.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Guida al Diritto.</i>, n. 32, 2001, pag. 34 ss.</p>

**Tribunale per i Minorenni di Ancona, Decreto, 5 febbraio 2002**

**Presidente Rampini.**

<p>Maltrattamenti in famiglia.</p> <p>Allontanamento dalla casa familiare.</p> <p>Provvedimento del giudice</p>	<p>Il giudice dei minori in presenza di maltrattamenti nei confronti di minori può ordinare con decreto, in via d'urgenza ed ex officio, ex art. 336 c.c., l'allontanamento dalla casa familiare del genitore responsabile e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione coattiva del provvedimento da parte della forza pubblica.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo del Decreto è pubblicato per estratto con nota di commento in <i>Famiglia e Diritto</i>, n. 6, 2002, pp. 637 ss.</p>

**Tribunale Ordinario di Milano, V sez. penale, 19 Dicembre 2002, n. 11690**  
**Composizione monocratica, Dott. Dalla Chiara**

<p>Circonvenzione di incapace, stato di infermità o di deficienza psichica del soggetto passivo.</p>	<p>Lo stato di infermità o di deficienza psichica del soggetto passivo nel delitto di circonvenzione di incapace, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve pur sempre provocare una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve pertanto essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Tale incapacità costituisce presupposto del reato e il giudizio di colpevolezza deve fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza.</p> <p>Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale all'imputato, impiegato di banca, era stato contestato il delitto di cui all'art. 643 c.p. per avere indotto la supposta vittima ad eseguire più operazioni finanziarie per lei sfavorevoli. In particolare erano state sottoscritte polizze vita con beneficiario unico l'imputato e gli erano state donate ingenti somme di denaro.</p> <p>Dalle relazioni dei consulenti tecnici risultava che il soggetto passivo non era affetto da alcuna patologia psichiatrica ed era dotato di normale capacità di intendere e volere. Tuttavia, il consulente del PM sosteneva l'incapacità dello stesso di valutare le conseguenze dannose alle quali si esponeva nel lasciare la gestione del proprio patrimonio, senza garanzie accettabili, a terzi e riconosceva la causa di tale deficienza nelle carenze affettive dovute alla sua condizione di soggetto anziano, solo, senza alcun erede.</p> <p>Il Tribunale assolve l'imputato ritenendo non provata, con il grado della certezza, la deficienza psichica del soggetto passivo, non potendo la stessa essere desunta dalla singolarità del suo carattere e dall'apparente non giustificabilità secondo le normali regole sociali, dei suoi atti dispositivi.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>inedita.</p>

**Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 29 Aprile 2002. Pretty c. Regno Unito.**

<p>Diritto alla vita, divieto di eutanasia;</p> <p>Illegalità del suicidio assistito; Inesistenza di obblighi positivi dello Stato.</p> <p>Diritto di auto-determinazione degli individui, ingerenza dello Stato.</p>	<p>La ricorrente, cittadina del Regno Unito, era affetta da sclerosi laterale amiotrofica, malattia incurabile dal decorso fatale, comportante la paralisi progressiva con morte per soffocamento. Completamente paralizzata, ma pienamente capace di intendere e di volere, proponeva ricorso alla Corte Europea avverso la decisione del Director Public Prosecution che rifiutava di impegnarsi a non perseguire il marito, per il reato di suicidio assistito, se l'avesse aiutata a porre fine alle sue sofferenze, dal momento che la sua invalidità fisica non le consentiva di provvedervi da sola.</p> <p>La ricorrente lamentava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la violazione dell'art. 2 della Convenzione, che tutela il diritto alla vita e pertanto secondo la tesi dalla stessa prospettata anche quello di scegliere se continuare o smettere di vivere. La Corte tuttavia respinge il ricorso sul punto, sottolineando che il diritto alla vita garantito dall'art. 2 non può essere interpretato nel senso che comporti un profilo negativo, vale a dire un diritto a morire; non può nemmeno far nascere un diritto all'autodeterminazione nel senso di lasciare all'individuo il diritto di scegliere se vivere o morire.</li><li>• violazione dell'art. 3 della Convenzione. Secondo la ricorrente tale disposizione deve essere interpretata nel senso che grava sullo Stato non solo l'obbligo di astenersi dall'infliggere ai cittadini trattamenti inumani o degradanti, ma anche l'obbligo positivo di tutelarli affinché non vengano sottoposti a tali trattamenti. Il rifiuto di impegnarsi a non perseguire il marito se l'avesse aiutata a suicidarsi e la previsione, nel diritto penale anglosassone, del divieto di suicidio assistito costituiscono trattamento inumano e degradante di cui lo Stato è responsabile nella misura in cui omette di proteggerla, consentendole di morire per sfuggire alle sofferenze future. Ad avviso della Corte, invece, l'art. 3 non impone allo Stato un obbligo positivo di istituire un sistema legale per qualsiasi forma di suicidio assistito. Esigere che lo Stato accolga la domanda proposta dalla ricorrente equivale ad obbligarlo ad approvare atti volti ad interrompere la vita, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 2.</li><li>• violazione dell'art.8, che sancisce il diritto all'autodeterminazione dell'individuo. Il rifiuto dello Stato opposto alla istanza della ricorrente ha costituito illecita ingerenza nell'esercizio del diritto di condurre liberamente la propria esistenza. La Corte, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza in materia, afferma che l'ingerenza da parte degli Stati nell'esercizio del diritto di autodeterminazione dell'individuo, legittimata ai sensi dell'art. 8 Il co., deve corrispondere alla necessità di salvaguardare il preminente interesse sociale e deve essere proporzionata all'interesse perseguito. Nel caso di specie afferma che certamente la condizione delle persone che soffrono di una malattia terminale varia da caso a caso, tuttavia, la particolare condizione di debolezza e fragilità che caratterizza tale categoria di soggetti legittima l'intervento dello Stato affinché venga tutelato il diritto alla vita di cui all'art. 2 da possibili ed inevitabili abusi. Spetta, infatti, agli Stati valutare il rischio di abusi che un'attenuazione del divieto generale di suicidio assistito o la creazioni di eccezioni a tale principio implicherebbe.</li></ul> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo integrale è pubblicato in <i>Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo</i>, 2, 2002, pp. 407ss.</p>

<b>Corte di Cassazione, I sez. penale, 19 giugno 2002, n. 23599.</b> <b>Presidente D'Urso</b>	
<p><b>Cause di giustificazione e, consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.).</b></p>	<p>Nell'ambito degli episodi di c.d. "nonnismo" le manifestazioni di volontà delle vittime non possono mai essere considerate libere da condizionamenti e ciò in considerazione della forzata convivenza in cui si trovano i militari coinvolti e del clima di soggezione (e spesso di vera e propria intimidazione) creato dai militari più anziani nei confronti dei più giovani, i quali non possono sottrarsi ai vari riti di iniziazione se non vogliono subire ritorsioni o comunque scadere nella considerazione del gruppo.</p> <p>Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante del consenso dell'avente diritto in quanto l'accettazione di sottoporsi alla prova dello "sbrago" non può considerarsi frutto di una libera autodeterminazione del soggetto passivo.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo per estratto è pubblicato in <i>Rivista Penale</i>, n. 9, 2002, p. 764.</p>

<b>Tribunale di Taranto, Il sez. Penale, 7 marzo 2002, n. 742</b> <b>Presidente Chiarelli</b>	
<p><b>Violenza privata (art. 610 c.p.);</b></p> <p><b>condotta intimidatoria dell'agente;</b></p> <p><b>Mobbing.</b></p>	<p>Si configura il reato di tentata violenza privata, ex art. 610 c.p., nell'ipotesi in cui il comportamento dell'agente determina nel soggetto passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata la sensazione di timore associata a segni somatici indicativi di iperattività del sistema nervoso autonomo, tale da sfociare in una sindrome post traumatica da stress (c.d. mobbing), quando l'esposizione all'evento traumatico dura oltre sei mesi.</p> <p>Il lavoro comporta l'espletamento di mansioni specifiche, estrinsecazione di qualifiche professionali, che conferiscono veri e propri status professionali. Ne consegue che prospettare la lesione di tale status costituisce una vera e propria minaccia per colui che la subisce. Tale minaccia per essere penalmente rilevante, può essere diretta così come indiretta, può essere esplicita come implicita, può essere determinata così come indeterminata (valendo tale ultima situazione addirittura a potenziarla).</p> <p>Nel caso di specie si prospettava ai lavoratori presunti in esubero, che venivano assegnati, all'interno della struttura aziendale, ad un luogo di lavoro senza fare svolgere loro alcuna attività lavorativa, l'alternativa tra l'accettare gravi retrocessioni di mansioni e di retribuzione o il rimanere in tale stato, in attesa del licenziamento.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Rivista Penale</i>, n. 7-8, 2002, p. 700.</p>

**Corte di Cassazione, III sez. penale, 14 febbraio 2002, n. 6010.**

**Presidente Toriello**

<p>Testimonianza della vittima, giudizio di attendibilità</p> <p>Violenza sessuale, abuso delle condizioni di inferiorità</p> <p>Fattispecie in tema di aggressione di un dentista alla sua assistente.</p>	<p>Il vigente c.p.p. consente che ai fini del libero convincimento del giudice ben possa tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere fondata, anche esclusivamente, l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Segnatamente tale principio trova applicazione in relazione ai delitti sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni dell'imputato e della parte offesa, soli protagonisti dei fatti, anche in assenza, non di rado, di riscontri oggettivi o altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità all'una o all'altra tesi. La coscia femminile costituisce parte del corpo di natura erogena, pertanto l'azione "palpeggiatrice" dell'imputato, nella fattispecie un dentista, posta in essere nei confronti dell'assistente in presenza di un paziente ignaro, al fine di evitare reazioni eclatanti da parte della vittima, deve considerarsi violenta, e perciò penalmente rilevante ex art. 609 bis, II co., n.1 c.p..</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Rivista Penale</i>, n. 5, 2002, p. 774.</p>

**Corte di Cassazione, III sez. penale, 12 giugno 2002, n. 26608.**

**Presidente Toriello**

<p>Pubblicazione e messa in circolazione immagini oscene.</p> <p>Configurabilità del reato di cui all'art. 528 c.p.; immagini inviate via fax.</p>	<p>Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 528 c.p. costituisce attività di messa in circolazione e diffusione anche quella che consiste nel trasmettere via fax ad una emittente televisiva immagini oscene. Il concetto di messa in circolazione di immagini oscene puntualizza una delle modalità esecutive del delitto, che pur non raggiungendo le dimensioni della distribuzione si caratterizza per la comunicazione delle immagini ad una pluralità di soggetti, che non devono essere necessariamente determinati, e che potenzialmente possano percepire tali immagini, senza perciò richiedere la diffusione ad un vasto pubblico. La "messa in circolazione" consente di applicare il precetto di cui all'art. 528 c.p. anche a situazioni che il legislatore del 1930 non poteva prevedere, quale la trasmissione via fax, in quanto il termine è ampio ed è idoneo a comprendere tutte le possibili modalità di diffusione di immagini oscene.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Rivista Penale</i>, n. 11, 2002, pp. 1009 ss.</p>

<b>Corte di Cassazione, VI sez. penale, 19 giugno 2002, n. 36070. Presidente Trojano</b>	
<p>Violazione degli obblighi di assistenza familiare; delitto di cui all'art. 570 c.p.</p>	<p>Colui il quale, con una sola omissione, faccia mancare i mezzi di sussistenza a più famigliari, commette non uno ma tanti reati quanti sono i famigliari al cui obbligo di assistenza è venuto meno, con la conseguenza che, trattandosi di un concorso formale, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all'art. 81 c.p.</p> <p>La sentenza avvalta l'interpretazione dell'art. 570 c.p., che, distinguendo l'oggetto della tutela penale, inteso come scopo della norma, dall'oggetto del reato, individuabile nel bene specifico di cui è titolare il soggetto passivo, ritiene che la famiglia rappresenterebbe l'oggetto della tutela penale, mentre l'oggetto dei singoli reati sarebbero i singoli rapporti famigliari. In tal senso non sussiste un'assistenza alla famiglia, intesa come istituzione e come soggetto di diritti, ma più semplicemente vi è una tutela dei rapporti intercorrenti tra i singoli membri all'interno della comunità famigliare, che ciascun interessato potrebbe fare valere uti singulos, ma solo in quanto componente della famiglia.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Diritto &amp; Giustizia</i>, n. 40, 2002, pp. 27 ss.</p>

<b>Corte di Cassazione, VI sez. penale, 29 aprile 2002, n. 2745. Presidente Legnasi</b>	
<p>Violazione degli obblighi di assistenza familiare; delitto di cui all'art. 570 c.p.</p> <p>Insussistenza nel caso di disoccupazione incolpevole.</p>	<p>Lo stato di bisogno del figlio minore si presume anche qualora alla somministrazione dei mezzi di sussistenza vi provvedano la madre o altri congiunti, poichè tale circostanza non fa venire meno l'obbligo primario di sostentamento che incombe all'altro genitore. L'esimente dell'impossibilità assoluta ad adempiere tale obbligo, per lo stato di disoccupazione in cui versa il soggetto obbligato, è esclusa se non viene provato che la condizione di disoccupazione è incolpevole.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Diritto &amp; Giustizia</i>, n. 40, 2002, p. 29 s.</p>

<b>Corte di Cassazione, VI sez. penale, 10 ottobre 2001, n. 36576. Presidente Romano</b>	
<p>Maltrattamenti in famiglia, art. 572 c.p..</p> <p>Famiglia di fatto.</p>	<p>Deve ritenersi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, previsto e punito dall'art. 572 c.p., colui che risulti avere percosso e vessato moralmente la convivente. Sono da considerare membri della famiglia e perciò potenziali soggetti attivi di tale reato, anche i componenti della famiglia di fatto, fondata cioè sulla volontà comune di vivere insieme, di avere dei figli, di avere dei beni in comune: di dare vita ad un nucleo stabile e duraturo.</p> <p>L'introduzione del divorzio ed il suo largo utilizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più un legame indissolubile ed hanno eliminato, dunque, il presupposto più plausibile per una tutela diversificata.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Famiglia e diritto</i>, n. 2, 2002, pp. 135 ss.</p>

<b>Corte di Cassazione, V sez. penale, 18 ottobre 2001, n. 37667. Presidente Foscarini.</b>	
<p>Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca.</p> <p>Notizie riguardanti soggetti minori.</p> <p>Violazione del divieto di pubblicazioni e di atti relativi ad un procedimento penale.</p>	<p>Il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato anche con riguardo ai minori nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 114, VI co., c.p.p., perché ciò che tale norma tutela è il diritto all'immagine del minore, in quanto la sua crescita potrebbe essere pregiudicata dalla pubblicazione dei dati personali. Con le opportune cautele è possibile raccontare anche i fatti che attengano a soggetti minorenni, a condizione che ovviamente i fatti siano veri e che venga rispettata la c.d. continenza, ovvero la sobrietà nel riportare le notizie.</p> <p>Non sussiste, pertanto, con riferimento ai minori, alcun limite speciale al diritto di cronaca e non è neppure afferabile che la violazione dell'art. 114, VI co., c.p.p., autonomamente sanzionata, integri automaticamente il delitto di diffamazione che come noto richiede presupposti diversi.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Famiglia e diritto</i>, n. 3, 2002, pp. 263 ss.</p>

**Corte di Cassazione, III sez. penale, 25 maggio 2001, n. 21406.**

<p>Dichiarazione della vittima, minore in tenerissima età</p> <p>Attendibilità</p> <p>Violenza sessuale, art. 609 quater c.p.</p>	<p>Le dichiarazioni di un minore in tenerissima età sulle violenze sessuali dallo stesso subite, seppur non si disconosce la ineliminabile tendenza ad elaborare in termini fantastici i dati reali, anche in considerazione delle presunte aspettative dell'interlocutore o di esperienze successive, possono considerarsi credibili giacchè la capacità dei bambini di elaborare narrazioni di carattere sessuale, al di fuori di un'esperienza diretta, deve essere sempre riferibile ad un soggetto che abbia una qualche nozione, sia pure in termini vaghi e confusi, in materia e non può essere riferita ad una bambina di tenerissima età nella quale manchi del tutto un substrato cognitivo dal quale attingere le informazioni da elaborare.</p> <p><b>Dr.ssa M. Barcellona</b></p>
	<p>Il testo è pubblicato in <i>Famiglia e diritto</i>, n. 3, 2002, pp. 293 ss.</p>